



COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
E PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA
COMUNALE, DEI SEGNI DISTINTIVI E
DEI BENI IMMATERIALI DELLA CITTA'
DI MONTEFALCO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2024

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO – FINALITÀ – DEFINIZIONI	3
ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
ART. 3 - AMBITI DI RICHIESTA	3
ART. 4 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'UTILIZZO DELLO STEMMA/SEGNI DISTINTIVI/BENI IMMATERIALI.....	4
ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'UTILIZZO DELLO STEMMA/SEGNI DISTINTIVI/BENI IMMATERIALI.....	5
ART. 6 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE.....	5
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	5
ART. 8 - USO PER ATTIVITÀ DI CARATTERE COMMERCIALE	6
ART. 9 - SANZIONI	6
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI.....	7

ART. 1 – OGGETTO – FINALITÀ – DEFINIZIONI

1. Con il presente Regolamento si stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma, dei segni distintivi e più in generale dei beni immateriali della Città di Montefalco, comprensivi del paesaggio e del relativo panorama che caratterizzano il territorio tradizionalmente definito "Ringhiera dell'Umbria", del nome, dei monumenti, piazze, ecc., a salvaguardia dell'immagine, del prestigio e dell'interesse generale della Città.
2. Il Comune di Montefalco è esclusivo titolare dello stemma/logo e di ogni altro segno distintivo appartenente all'Amministrazione.
3. Il patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo costituisce un riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Montefalco esprime la propria simbolica adesione a manifestazioni ritenute meritevoli di apprezzamento per le sue finalità morali, sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, educative, turistiche, eno-gastronomiche, ambientali, sportive, umanitarie, scientifiche, assistenziali, di volontariato e di beneficenza, coerenti con le finalità ed i valori riconosciuti nello Statuto.
4. Il patrocinio e uso dello stemma/segni distintivi/beni immateriali possono essere:
 - a) "gratuiti" quando non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, ma solamente una partecipazione istituzionale;
 - b) "onerosi" quando comportano un onere finanziario a carico del bilancio comunale mediante l'erogazione di un contributo economico e/o mediante la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di immobili comunali o dei tributi locali.
5. Il patrocinio è concesso di norma per iniziative senza scopo di lucro. Lo stemma e gli altri segni distintivi/beni immateriali della Città di Montefalco possono essere utilizzati sia per iniziative senza scopo di lucro, sia per attività di carattere commerciale con pagamento di un canone di concessione.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono essere beneficiari del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali:
 - a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
 - b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero persone private o giuridiche, che non perseguano per l'evento il fine di lucro.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).
3. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune per il controllo sul corretto uso dello stemma.

ART. 3 - AMBITI DI RICHIESTA

1. Attraverso la concessione del patrocinio e/o dell'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:
 - ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti alle funzioni del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
 - ambito artistico e culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle

- specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
 - ambito enogastronomico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio e dei suoi prodotti tipici ed artigianali (mostra-mercato, degustazioni...);
 - ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
 - ambito sociale: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali, alla solidarietà e al volontariato.
2. Il patrocinio e l'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali possono essere concessi per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
 3. Il patrocinio e l'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali non possono essere concessi per iniziative di carattere politico, sindacale, per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
 4. Qualora ricorrano condizioni eccezionali, adeguatamente motivate, il patrocinio e l'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali possono essere concessi per iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, qualora l'iniziativa proposta risulti di particolare rilevanza per la comunità locale e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica.
 - c) iniziative che, oltre a portare alto valore di immagine e di promozione della città, producano un indotto economico complessivamente rilevante per la città.
 5. L'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali nell'ipotesi del comma precedente è autorizzato in esenzione del canone di concessione da parte del richiedente come previsto all'art 8.

ART. 4 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'UTILIZZO DELLO STEMMA/SEGNI DISTINTIVI/BENI IMMATERIALI

1. L'istanza di patrocinio può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo dello stemma comunale e dei segni distintivi/beni immateriali.
2. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre – in massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Montefalco e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Montefalco», ovvero della sola dicitura «con il patrocinio del Comune di Montefalco» nell'ipotesi di concessione del patrocinio senza utilizzo dello stemma.
3. Il patrocinio e l'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali concessi sono riferiti alla singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
4. La concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali, gratuito o oneroso, non costituisce comunque esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, amministrativi, e di sicurezza che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale, se non espressamente previsto nell'atto di concessione, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma.
5. La concessione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali non comportano comunque assunzione da parte del Comune di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell'iniziativa.

6. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
7. Il patrocinio e l'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali possono essere revocati qualora l'oggetto della concessione, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
8. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio e l'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'UTILIZZO DELLO STEMMA/SEGNI DISTINTIVI/BENI IMMATERIALI

1. La concessione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma/segni distintivi/beni immateriali viene decisa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
 - b) carattere locale, nazionale o internazionale;
 - c) legame con le tradizioni locali;
 - d) rilevanza per la comunità locale;
 - e) impatto dell'evento negli strumenti comunicativi e le ricadute positive;
 - f) eventuali introiti economici.

ART. 6 – UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Montefalco negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Lo stemma non è modificabile e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza e senza modifiche.
3. Nel rispetto delle precedenze istituzionali, il logo comunale deve trovare collocazione al primo posto, salvo che siano presenti gli emblemi dell'Unione Europea o di un organo dello Stato nazionale, regionale o provinciale.
4. L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, per le iniziative senza scopo di lucro è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, redatta in forma scritta utilizzando l'allegato modulo (Allegato A), reperibile nel sito www.comune.montefalco.pg.it, e sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale, contenente tutte le informazioni necessarie ad illustrare in modo esauriente contenuti, ragioni dell'uso e esistenza delle condizioni per la concessione del patrocinio, dell'uso dello stemma e dei segni distintivi/beni immateriali, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

L'istanza, come previsto dal modulo di richiesta, deve essere inviata all'indirizzo pec dell'ente o consegnata brevi manu, unitamente alla documentazione in appresso indicata:

- a) statuto o atto costitutivo del soggetto richiedente;

- b) fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- c) programma completo dell'iniziativa ed eventuale materiale divulgativo.

Nell'istanza il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare se per la medesima iniziativa è stato richiesto o già concesso patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato, con l'indicazione dell'ente o degli enti in questione.

- 2. L'istanza viene acquisita al protocollo comunale e assegnata all'Ufficio Segreteria al fine di effettuare un controllo di qualità sul progetto o iniziativa, valutandone l'opportunità, e con possibilità di chiedere integrazioni e chiarimenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
- 3. Il patrocinio e/o l'utilizzo dello stemma, dei segni distintivi e dei beni immateriali è concesso dalla Giunta comunale, previa istruttoria di cui al precedente comma 2.
- 4. L'eventuale diniego viene trasmesso mediante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/90 e s.m.i..

ART. 8 - USO PER ATTIVITÀ DI CARATTERE COMMERCIALE

- 1. Lo stemma e gli altri segni distintivi e/o beni immateriali della Città di Montefalco possono essere utilizzati anche per attività di carattere commerciale, quest'ultima sempre nel rispetto dell'immagine e dello spirito della Città stessa, o direttamente, o, alternativamente, con apposito contratto o concessione a terzi.
- 2. La Giunta Comunale può concedere la licenza dei diritti di proprietà intellettuale, industriale, dei diritti d'autore e dei filmati per ambiti temporali, territoriali e merceologici definiti, a chiunque ne faccia richiesta.
- 3. Il richiedente presenta istanza scritta utilizzando l'allegato modulo (Allegato B), reperibile nel sito www.comune.montefalco.pg.it si segue la procedura di cui al precedente art. 7.
- 4. Per le attività od iniziative a carattere commerciale e, comunque, con scopo di lucro, la licenza all'utilizzo dello stemma, dei marchi, dei toponimi, delle immagini e dei filmati può essere concessa, per ogni categoria merceologica, per periodi non superiori a due anni, rinnovabili, previo pagamento di un canone, di volta in volta determinato dalla Giunta, in relazione alla valenza dell'attività e/o iniziativa stesse e, comunque, non inferiore ad euro 1.000,00. Nella determinazione del *quantum* di spettanza del Comune, l'Amministrazione Comunale tiene conto dell'impatto commerciale dell'iniziativa, del fatturato potenziale e della rilevanza socio-economica dell'operazione.
- 5. Per singole iniziative e/o manifestazioni di breve durata, detto importo può essere motivatamente ridotto fino al 75%.
- 6. Il Sindaco può, altresì, concedere a titolo gratuito l'autorizzazione alla effettuazione di riprese televisive, cinematografiche e fotografiche, finalizzati in modo diretto o indiretto alla promozione culturale e turistica della Città e del suo territorio.
- 7. I proventi derivanti dall'utilizzo dello stemma/ segni distintivi e/o beni immateriali sono annualmente introitati in uno specifico capitolo di bilancio, per finalità di pubblico interesse e, in particolare, per sostenere la promozione turistica, le attività culturali, le Associazioni e il Sociale.

ART. 9 - SANZIONI

- 1. Qualora il patrocinio, lo stemma, i segni distintivi o i beni immateriali del Comune di Montefalco venissero utilizzati impropriamente, ovvero senza la necessaria concessione, ovvero violando le disposizioni contenute nell'atto di concessione, sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da Euro 25,00 a Euro 500,00, o da diverso importo compreso all'interno di tali limiti edittali, eventualmente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689.

2. In via transitoria a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e per il periodo di 90 giorni, qualora si accertino violazioni, si procederà alla constatazione del fatto ed all'applicazione della sanzione come previsto al comma 1;
3. Nell'ipotesi di danno d'immagine per la Città di Montefalco, l'Amministrazione Comunale si riserva di adire le vie legali.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non espressamente indicato dovranno essere consultati i regolamenti Comunali di opportuna pertinenza.